



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Ordinanza N. 30 del 14/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DI FOSSACESIA MARINA.

II SINDACO

ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DI FOSSACESIA MARINA.

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando i fenomeni suscettibili di determinare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e, in particolare, prevenendo quelle condotte che, anche in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche, possono incidere negativamente sulla sicurezza delle persone e sulla fruizione degli spazi pubblici;

Considerato che:

- il consumo non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, può determinare situazioni di alterazione dello stato psicofisico e favorire comportamenti non conformi alle regole di civile convivenza, con possibili ricadute sulla sicurezza e sull'incolumità delle persone;
- l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche determina una riduzione della capacità di giudizio, della percezione del rischio e dell'autocontrollo, potendo favorire condotte impulsive, aggressive o comunque pericolose per il soggetto che abbia assunto alcol e per le altre persone presenti;
- tali condizioni su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, possono concorrere alla verifica di episodi di violenza, aggressioni, risse, danneggiamenti, atti vandalici, nonché di incidenti e altri eventi traumatici, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica;
- il consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi caratterizzati dalla presenza e dall'aggregazione di persone, può accentuare le condizioni di rischio derivanti dall'alterazione psicofisica, rendendo più difficoltosa la prevenzione e la gestione di situazioni suscettibili di degenerare in comportamenti pericolosi;
- particolare attenzione deve essere riservata alla popolazione adolescenziale e giovanile, considerata la particolare vulnerabilità di tali fasce di età rispetto agli effetti dell'assunzione

di alcol e la necessità di prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la salute, l'incolumità e la sicurezza dei giovani stessi e degli altri soggetti presenti negli spazi pubblici;

Considerato altresì che:

- L'abuso di alcol causa incidenti, infortuni, gravi emergenze mediche, episodi di violenza, risse e ulteriori eventi che possono interessare l'incolumità delle persone;
- i rischi non riguardano solo l'intossicazione acuta, ma comprendono molti altri danni alla salute e alla sicurezza delle persone;

Dato atto che il consumo di bevande alcoliche, soprattutto in età adolescenziale, rappresenta un fenomeno epidemiologicamente rilevante e costituisce un tema di particolare interesse per la sanità pubblica, richiamando le conseguenze dell'assunzione di alcol sullo stato di coscienza, sulla percezione dell'ambiente, sulla capacità di giudizio e sul comportamento;

Rilevato che sul territorio comunale si sono verificati eventi incidentali di particolare gravità che hanno coinvolto anche persone giovani e che tali circostanze, unitamente alle conoscenze acquisite dalla Polizia Locale di questo Comune, evidenziano la necessità di mantenere alta l'attenzione istituzionale sui fattori di rischio connessi al consumo di alcol;

Dato atto che le problematiche connesse al consumo e all'abuso di alcol, sono state anche oggetto di confronto nell'ambito delle attività di coordinamento istituzionale svolte nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Chieti;

Considerato che:

- il fenomeno del consumo incontrollato di bevande alcoliche negli spazi pubblici può determinare, soprattutto nelle ore notturne, condizioni suscettibili di incidere negativamente sulla sicurezza urbana, anche in ragione delle condotte che possono essere poste in essere da soggetti in stato di alterazione psicofisica;
- la presenza di contenitori in vetro e di altri oggetti conseguente al consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici può costituire ulteriore elemento di rischio per l'incolumità delle persone, soprattutto in presenza di situazioni di conflittualità o alterazione;

Dato atto che analoga misura temporanea volta a prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o ad uso pubblico è stata adottata anche da altri Comuni, individuando specifiche aree del territorio comunale e una fascia oraria;

Ritenuto che la permanenza del fenomeno e le ulteriori considerazioni di carattere sanitario sopra richiamate rendono necessario proseguire nell'azione di prevenzione mediante l'adozione di una misura temporanea, volta a ridurre le condizioni che possono favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, adottare, in via temporanea e fatta salva ogni più opportuna iniziativa successiva, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente consentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo nelle seguenti zone:

- Via Lungomare di Fossacesia;
- Via Bartali;
- Pista Ciclopedonale "Via Verde" e parcheggi circostanti ricadenti nel territorio di Fossacesia;
- tutti i parcheggi pubblici presenti sul Lungomare;
- tutte le aree demaniali marittime non in concessione – spiagge libere;

Visto in tal senso, l'articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*

I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare, in via contingibile e urgente, una misura idonea a concorrere alla prevenzione dei rischi sopra evidenziati, nelle more di ogni ulteriore iniziativa che potrà essere assunta dalle competenti Autorità e dagli altri soggetti istituzionali interessati, di carattere temporaneo e finalizzata esclusivamente alla prevenzione e al contrasto di situazioni suscettibili di compromettere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata l'Ordinanza n. 29 del 11/08/2026 avente ad oggetto “Divieto di Vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine e divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche”.

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il Codice Penale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti per le valutazioni di competenza

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 15 agosto 2026 e sino al 15 settembre 2026 nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle seguenti zone:

- **Via Lungomare di Fossacesia;**
- **Via Bartali;**
- **Pista Ciclopedonale “Via Verde” e parcheggi circostanti ricadenti nel territorio di Fossacesia;**
- **tutti i parcheggi pubblici presenti sul Lungomare;**
- **tutte le aree demaniali marittime non in concessione – spiagge libere;**

AVVERTE

che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l'eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

1. ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al Capo III del DPR n. 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Fossacesia e trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti;

- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri;
- Guardia di Finanza Tenenza di Ortona;
- Alla Polizia Locale di Fossacesia.

Il Sindaco
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO CLEMENTE Di Giuseppantonio in data 14/08/2026